

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0108/Pres., Legge regionale 16/2014, articolo 27 bis, Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università Popolare di Trieste, in attuazione dell'articolo 27 bis della Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, Norme regionali in materia di attività culturali (Bollettino ufficiale regionale" n. 22 del 01.06.2016).

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0108,
Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte
dall'Università Popolare di Trieste
-testo vigente-

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Utile ragionevole

Capo II - Modalità di attuazione degli interventi di sostegno all'UPT e criteri minimi della Convenzione

Articolo 4 - Sostegno regionale

Articolo 5 - Attività dell'UPT

Articolo 6 - Convenzione tra Regione e UPT

Articolo 7 - Criteri minimi della Convenzione

Articolo 8 - Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di intervento

Articolo 9 - Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'UPT

Articolo 10 - Principi generali per l'ammissibilità dei costi

Articolo 11 - Costi ammissibili

Articolo 12 - Costi non ammissibili

Articolo 13 - Documentazione giustificativa di spesa

Capo III - Modalità di esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione all'UPT a favore di soggetti rappresentativi e criteri di riparto delle risorse

Articolo 14 - Sostegno alle attività dei soggetti rappresentativi

Articolo 15 - Modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate ai soggetti rappresentativi

Articolo 16 - Criteri di riparto delle quote di finanziamento annuali destinate ai soggetti rappresentativi

Articolo 17 - Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti rappresentativi

Articolo 18 - Costi ammissibili e termini e modalità di rendicontazione relativa all'attività dei soggetti rappresentativi

Capo IV - Disposizioni in materia di rendicontazione del contributo da parte dell'UPT

Articolo 19 Modalità di presentazione ed approvazione del rendiconto

Articolo 20 Modalità di rendicontazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi

Capo V - Disposizioni in materia di controlli e di revoca del contributo

Articolo 21 - Rideterminazione, revoca e restituzione dell'incentivo

Articolo 22 - Modalità dei controlli a campione

Articolo 23 - Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24 - Aiuti di Stato

Articolo 25 - Promozione delle iniziative

Articolo 26 - Disposizione transitoria

Articolo 27 - Rinvio

Articolo 28 - Entrata in vigore

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 27 bis della Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n° 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, detta disposizioni in materia di sostegno finanziario alle attività svolte dall'Università Popolare di Trieste, di seguito denominata UPT, per promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'articolo articolo 27 bis, comma 1, della Legge e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, da realizzare mediante la stipula di un'apposita Convenzione di durata triennale.

2. Il sostegno finanziario di cui al primo comma è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della Legge, di seguito denominati soggetti rappresentativi, e a tale scopo l'UPT esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dalla Regione.

3. Il presente Regolamento disciplina specificatamente:

- a) le modalità di attuazione del sostegno di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della Legge;
- b) i criteri minimi della Convenzione di cui all'articolo 27 bis, comma 2, della Legge;
- c) le modalità di esercizio delle funzioni delegate relative agli interventi contributivi e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 2 (Finalità)

1. In applicazione a quanto disposto dall'articolo 27 bis della legge, la Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge, i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'UPT e per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, anche attraverso l'esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione alla stessa, relative agli interventi contributivi.

Articolo 3 (Utile ragionevole)

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142) del Regolamento (UE) 651/2014, si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dall'attività istituzionale oggetto di contributo, il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere modificato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul "Bollettino ufficiale" della Regione.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, l'importo del finanziamento non può superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole, ai sensi del regolamento (UE) 651/2014. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro, gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

Capo II

Modalità di attuazione degli interventi di sostegno all'UPT e criteri minimi della Convenzione

Articolo 4

(Sostegno regionale)

1. La Regione dispone a favore dell'UPT un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita Convenzione di durata triennale ed in ragione di appositi programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 2, della Legge.

Articolo 5

(Attività dell'UPT)

1. Gli interventi promossi dall'UPT saranno volti principalmente allo sviluppo delle seguenti attività:

- a) grandi eventi artistici culturali e socio economici;
- b) la concessione di borse di studio e di borse-libro;
- c) la fornitura di libri, pellicole, giornali, periodici, mezzi e materiali audiovisivi, sussidi didattici;
- d) l'organizzazione di corsi, seminari, congressi, convegni e conferenze;
- e) l'organizzazione di viaggi di istruzione e di studio;
- f) la rappresentazione e lo scambio di spettacoli musicali, di prosa e folcloristici;
- g) la proiezione di film e documentari;
- h) l'organizzazione di mostre d'arte;
- i) la concessione di premi per l'arte e la cultura;
- j) la pubblicazione di opere, saggi, studi;
- k) la messa a disposizione in rete, tramite apposita sezione dedicata del proprio sito internet, del materiale documentale concernente le attività di studio e gli interventi proposti;
- l) ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo del gruppo etnico italiano nei Paesi, di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della Legge e per la tutela del suo patrimonio culturale e linguistico.

2. Gli interventi e le attività di cui al primo comma saranno finalizzati in particolare a sostenere il mondo scolastico della Comunità Nazionale presente nei Paesi di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della Legge per la formazione dei giovani studenti connazionali, a favorire la realizzazione delle attività artistiche, folcloristiche e culturali programmate dalla Comunità Nazionale Italiana nei Paesi di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge nonché dalle sedi distaccate e dalle Istituzioni della CNI.

Articolo 6

(Convenzione tra Regione e l'UPT)

1. La Convenzione ha durata triennale e disciplina i termini e le modalità di attuazione del finanziamento annuale di cui all'articolo 4, in conformità ai criteri minimi fissati dall'articolo 7 del presente Regolamento.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, lo schema di Convenzione è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività culturali.

3. La Convenzione è sottoscritta nel termine di trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

4. La validità triennale della Convenzione sarà sottoposta alla condizione dell'approvazione del Programma annuale di intervento approvato con delibera di Giunta, così come previsto dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge.

Articolo 7

(Criteri minimi della Convenzione)

1. Sono criteri minimi della Convenzione:

- a) le modalità e la tempistica di trasferimento all'UPT e ai soggetti rappresentativi della quota del finanziamento annuale di cui sono destinatari;
- b) le modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione;

- c) le modalità di pubblicizzazione del sostegno regionale oggetto di Convenzione;
- d) l'assunzione da parte dell'UPT di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Regione da ogni responsabilità.

Articolo 8

(Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di intervento)

1. L'UPT entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali un Programma annuale di intervento, di seguito denominato Programma. Il Programma è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e contempla il quadro economico-finanziario relativo agli interventi previsti nell'esercizio di riferimento dall'UPT. Il Programma, sottoscritto dal legale rappresentante, equivale a domanda di concessione del finanziamento regionale, è presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è corredato della documentazione di seguito elencata, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali:

- a) il quadro economico-finanziario preventivo relativo al funzionamento e allo sviluppo delle attività previste nell'esercizio di riferimento, articolato nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 11 nei limiti delle percentuali massime ivi fissate, e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 10;
- b) la descrizione delle attività e degli interventi previsti;
- c) il bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il finanziamento regionale. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite, relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;
- d) la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

2. Il Programma deve riportare l'esatta determinazione delle quote di finanziamento annuale all'UPT e dei contributi da assegnare ai soggetti rappresentativi destinati a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge, fatta comunque salva l'indicazione di diverse quote di finanziamento previste dalla legge di stabilità e dalla legge di assestamento del bilancio per l'anno di riferimento;

3. Il Programma deve essere approvato con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dall'articolo 27 bis, comma 2, della Legge. Qualora il Programma venga respinto dalla Giunta regionale, l'UPT può ripresentarlo apportando le opportune modifiche, correzioni ed integrazioni al fine di sottoporlo nuovamente all'approvazione della Giunta regionale.

4. Per le annualità successive alla prima, si applicano le modalità di presentazione del Programma previste dai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 9

(Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'UPT)

1. La quota di finanziamento regionale annuale di cui all'articolo 4 è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidata all'UPT in un'unica soluzione anticipata, su richiesta della stessa, corrispondente all'importo complessivo della quota prevista entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 8, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 2, della Legge.

2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza nei confronti del soggetto beneficiario di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 10

(Principi generali per l'ammissibilità dei costi)

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dall'UPT che rispettano i seguenti principi generali:

- a) siano relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività realizzate, così come da Programma annuale approvato dalla Giunta regionale;

b) siano generati durante l'esercizio di riferimento del Programma annuale approvato e sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 ter della legge:

a) sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione del Programma ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

b) le iniziative destinarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Articolo 11 (Costi ammissibili)

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di costi:

a) costi direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali: costi di ospitalità, rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del beneficiario impiegato in mansioni relative all'attività oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del beneficiario stesso; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitari; costi per affissioni; costi di stampa; costi per coppe e premi per concorsi; costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;

b) costi di rappresentanza, costituiti esclusivamente da costi per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate all'attività stessa;

e) costi generali di funzionamento del beneficiario, ed in particolare costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; costi relativi al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto medesimo; costi per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; costi relativi agli automezzi intestati al beneficiario.

Articolo 12 (Costi non ammissibili)

1. Non sono ammissibili i seguenti costi:

a) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) tasse e imposte al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 11;

c) contributi in natura;

d) costi per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;

- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altri costi privi di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) costi per oneri finanziari;
- i) costi per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici, configurabili come attività a carattere commerciale.

Articolo 13

(Documentazione giustificativa di spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata all'UPT ed è annullata in originale dalla stessa, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalle fatture o documenti equivalenti, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 e le buste paga o il CUD relativi al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto rappresentativo dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento dal quale risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario stesso.

Capo III

Modalità di esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione all'UPT a favore di soggetti rappresentativi e criteri di riparto delle risorse

Articolo 14

(Sostegno alle attività dei soggetti rappresentativi)

1. Ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3, della Legge, la Regione delega all'UPT l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi ivi richiamati.
2. Per le finalità di cui all'articolo 27 bis, comma 1 della Legge, gli interventi promossi dai soggetti rappresentativi saranno volti principalmente allo sviluppo delle attività di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 15

(Modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuali destinate ai soggetti rappresentativi)

1. La determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, viene declinata nella Convenzione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 16

(Criteri di riparto delle quote di finanziamento annuali destinate ai soggetti rappresentativi)

1. L'UPT, delegata dalla Regione ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3, della Legge, provvede a ripartire tra i soggetti rappresentativi le quote del finanziamento annuali, nel rispetto degli obiettivi stabiliti in Convenzione e dei principi di trasparenza e imparzialità.

2. Le procedure di riparto di cui al comma 1 devono rispettare principalmente i seguenti criteri:

- a) qualità delle proposte culturali e grado di innovatività delle stesse;
- b) grado di rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte;
- c) ottimizzazione delle risorse, intesa sia come congruenza delle risorse economiche e umane con gli obiettivi prefissati, sia come sinergia tra soggetti rappresentativi per il perseguimento di obiettivi comuni;
- d) spesa storica destinata ai singoli soggetti rappresentativi, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti e dagli incentivi ad essi corrisposti dall'UPT negli ultimi cinque anni.

Articolo 17

(Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti rappresentativi)

1. I soggetti rappresentativi presentano domanda di incentivo all'UPT, allegando alla stessa il programma delle attività o manifestazioni proposte ed un preventivo di spesa, da cui desumere gli elementi per la valutazione dei criteri di cui all'articolo 16, comma 2, e dei criteri dettagliati nella Convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. Le domande sono valutate e selezionate dall'UPT mediante la procedura valutativa a bando disciplinata dall'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo n.7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. L'UPT comunica ai soggetti rappresentativi l'esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi dell'eventuale inammissibilità delle domande, e trasmette l'eventuale provvedimento di concessione dell'incentivo entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

4. L'UPT liquida un acconto dell'incentivo concesso per un ammontare massimo pari al settanta per cento dello stesso. L'importo rimanente è liquidato entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

5. L'UPT comunica gli atti di riparto alla Regione e contestualmente li pubblica sul proprio sito internet in una sezione dedicata.

6. L'UPT pubblica in una sezione dedicata del proprio sito internet l'elenco dei soggetti rappresentativi beneficiari dei finanziamenti con una precisa descrizione degli interventi proposti dagli stessi e la dettagliata indicazione degli importi ricevuti nell'annualità di riferimento. L'UPT si impegna altresì a mantenere aggiornata detta sezione attraverso la pubblicazione di eventuali foto, video, rassegne stampa ed altri materiali utili alla diffusione delle attività e manifestazioni realizzate dai soggetti rappresentativi.

7. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, il procedimento contributivo è disciplinato dalle disposizioni della Legge regionale 7/2000, ove applicabili.

Articolo 18

(Costi ammissibili e termini e modalità di rendicontazione relativa all'attività dei soggetti rappresentativi)

1. I soggetti rappresentativi rendicontano all'UPT l'incentivo ad essi spettante sulla base del riparto di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel Capo III, Titolo II, della Legge regionale 7/2000, presentando un elenco delle spese sostenute entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 17, comma 3. A tale elenco è allegata, per ogni attività o manifestazione realizzata, una breve

relazione illustrativa riepilogativa, con la descrizione dei risultati conseguiti, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti.

2. I costi ammissibili e non ammissibili a rendiconto e le modalità di documentazione della spesa sono disciplinati dagli articoli 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

3. L'UPT controlla il rendiconto di cui al comma 1 e comunica ai soggetti rappresentativi l'esito del procedimento di approvazione dello stesso entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto.

Capo IV

Disposizioni in materia di rendicontazione del contributo da parte dell'UPT

Articolo 19

(Modalità di presentazione ed approvazione del rendiconto)

1. L'UPT deve presentare a titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 43 della Legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento regionale, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Detto rendiconto può essere oggetto di eventuale verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio competente in materia di attività culturali, così come stabilito dalla Legge regionale 7/2000.

2. L'elenco analitico, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, riporta distintamente i documenti giustificativi di spesa intestati al beneficiario.

3. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Al rendiconto sono allegati:

a) il quadro economico consuntivo degli interventi relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'UPT, realizzati nell'annualità oggetto finanziamento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali;

b) la relazione illustrativa riepilogativa e dettagliata degli interventi, relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività realizzate e svolte nell'annualità oggetto di finanziamento, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità e agli obiettivi fissati nella Convenzione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;

c) il bilancio consuntivo annuale del beneficiario.

5. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte del soggetto beneficiario di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.

6. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Articolo 20

(Modalità di rendicontazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi)

1. A titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, l'UPT deve presentare alla Regione l'elenco delle rendicontazioni presentate dai soggetti rappresentativi. L'invio della suddetta documentazione deve essere effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 19.

2. L'UPT tiene a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali tutti gli elenchi analitici della documentazione giustificativa di spesa e le relazioni illustrative riepilogative trasmessi dai soggetti rappresentativi ai sensi dell'articolo 18, comma 1, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio.

3. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte dell'UPT di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.

4. Il rendiconto di cui al comma 1 è approvato dalla Regione entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Capo V
Disposizioni in materia di controlli e di revoca del contributo

Articolo 21
(Rideterminazione, revoca e restituzione dell'incentivo)

1. Il contributo è rideterminato nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso. In tal caso, sulla somma liquidata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di liquidazione stessa.

2. Il contributo è revocato qualora dall'esame delle relazioni allegate al rendiconto emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non siano stati raggiunti.

3. Il contributo è rideterminato anche nel caso previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento.

Articolo 22
(Modalità dei controlli a campione)

1. Il Servizio competente in materia di attività culturali può disporre verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'articolo 43 della Legge regionale 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 44 della Legge regionale 7/2000.

Articolo 23
(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)

1. L'UPT tiene a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali, presso la propria sede o attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, la documentazione comprovante la realizzazione delle attività proprie e di quelle promosse dai soggetti rappresentativi per cui è stato concesso l'incentivo regionale quali, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24
(Aiuti di Stato)

1. Il finanziamento regionale disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36 della Legge, è concesso in esenzione, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Articolo 25
(Promozione delle iniziative)

1. La comunicazione relativa alle attività finanziate dovrà evidenziare il sostegno della Regione al settore oggetto della Convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativi alle attività previste, anche mediante il saluto delle autorità regionali. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dall'UPT.

Articolo 26

(Disposizione transitoria)

1. Per l'anno 2016 il termine per l'approvazione degli schemi di Convenzione, di cui all'articolo 6, decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La Convenzione avrà validità triennale, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 2, della Legge.

Articolo 27

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla Legge regionale 7/2000.

Articolo 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Regione.